Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 22 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

ERRATA-CORRIGE

Il R. decreto-legge 18 gennaio 1943-XXI, n. 30, concernente la emissione di ordini di accreditamento per il pagamento dei premi ai coltivatori di bietole e di sorgo zuccherino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1943-XXI, n. 38, deve essere indicato, sia nel sommario come nel testo, *Regio decreto-legge* anzichè *Regio decreto*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 22 FEBBRAIO 1943-XXI:

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1943-XXI.

Approvazione dell'elenco dei Comuni e dei Consorzi dei comuni ai quali sono assegnati segretari dei gradi 5°, 6°, 7° e 8°.

(491)

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Febbraio 1943-XXI (Fascicolo 2).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1801.

Proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano regolatore della zona aperta nella città di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1906, n. 570, con il quale furono approvati i progetti per la creazione di una zona aperta nel comune di Napoli e fu assegnato il termine di cinque anni dalla data del decreto stesso, per compiere le espropriazioni ed i lavori previsti dai detti piani;

Visti il R. decreto 31 luglio 1911, e il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1210, con i quali detto termine fu prorogato di complessivi anni dieci, nonchè la legge 24 agosto 1921, n. 1290, relativa alla proroga di altri dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della legge stessa (30 settembre 1921) ed infine il decreto 8 settembre 1930-VIII, n. 7835/7710, con il quale l'Alto Commissario per la provincia di Napoli concesse un'ulteriore proroga di anni dieci a decorrere dal 30 settembre 1931-IX;

Vista la domanda in data 29 agosto 1941-XIX con la quale il comune di Napoli, tenuto conto dell'attuale stato di guerra e delle ripercussioni economiche, industriali ed edilizie che ne deriveranno dopo la conclusione della pace, chiede un'ulteriore proroga di anni venti del termine assegnato con l'anzidetto decreto 8 settembre 1930-VIII, n. 7835/7710;

Ritenuto che non essendo possibile, nell'attuale momento, stabilire il periodo di tempo effettivamente indispensabile per compiere i lavori previsti nel piano della zona aperta di Napoli, è opportuno limitarsi a concedere due anni di proroga decorrenti dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra;

Visto il parere in data 17 dicembre 1941-XX, numero 10204/2010-4, dell'Ispettorato superiore del genio civile di Napoli;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato fino a due anni dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra il termine stabilito con i suddetti decreti per l'esecuzione del piano regolatore della zona aperta di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1943-XXI

Atti del Governo, registro 454, foglio 86. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 1802.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare una donazione.

N. 1802. R. decreto 26 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 50.000 nominali in titoli del Debito pubblico consolidato 5 %, disposta in suo favore dal sig Gatto Giuseppe.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI, n. 1803.

Erezione in ente morale della Pia Casa di Sant'Anna, con sede in Modena.

N. 1803. R. decreto 13 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Pia Casa di Sant'Anna, con sede in Modena, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1804.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Clemente delle Suore Benedettine, con sede in Prato (Firenze).

N. 1804. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Clemente delle Suore Benedettine, con sede in Prato (Firenze), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili situati in Prato, del valore complessivo dichiarato di L. 150.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1805.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Istituto delle Suore della carità del Buon Pastore, con sede in Gubbio (Perugia).

N. 1805. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa dell'Istituto delle Suore della carità del Buon Pastore, con sede in Gubbio (Perugia), e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta, a suo favore, dal Monastero delle Canonichesse Regolari Lateranensi, dette di Santo Spirito, in Gubbio; donazione consistente in un immobile, situato in Gubbio, descritto e valutato L. 30.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1806.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria, in frazione Lugana, del comune di Sirmione (Brescia).

N. 1806. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona, in data 16 maggio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria, in frazione Lugana, del comune di Sirmione (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1807.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in Foggia.

N. 1807. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Troia e Foggia, in data 2 febbraio 1932-X, integrato con successivo decreto 10 dicembre 1941-XX, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 37.

Aumento da quattro a cinque del numero dei posti di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Vista la legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1460, riguardante gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Ritenuto che, essendo stato con l'art. 2 della citata legge, elevato da quattro a cinque il numero delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, occorre, conseguentemente, elevare di uno il numero dei posti di presidente di sezione (grado 4°) del predetto Consiglio, previsto dalla pianta organica del ruolo del personale degli ingegneri (gruppo *A*) del Real corpo del genio civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' elevato da quattro a cinque il numero dei posti previsti per il grado 4° (presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici) della pianta organica del ruolo del personale degli ingegneri del Real corpo del genio civile (gruppo *A*) di cui all'allegato *B* del R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 675, modificato con l'art. 16 del R. decreto 27 luglio 1941-XIX, n. 790.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 87. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1943-XXI, n. 38.

Conferimento della carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1942-XX, n. 1069, concernente l'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito il grado di generale di corpo d'armata nell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Per la promozione al grado di generale di corpo d'armata dei generali di divisione dei carabinieri Reali si osservano le norme di cui al seguente art. 3, ferme restando le disposizioni di legge in vigore non contrastanti con le norme stesse.

Art. 3.

Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali è scelto fra i generali di corpo d'armata in servizio permanente, oppure — a scelta comparativa mediante graduatoria di merito, definita dal Ministro per la guerra con le norme dell'art. 16 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996 — fra i generali di divisione dei carabinieri Reali compresi nei limiti di anzianità previsti dall'art. 29 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370.

Il generale di divisione dei carabinieri Reali scelto per la carica di comandante generale dell'Arma in base alle norme di cui al precedente comma consegue la promozione a generale di corpo d'armata nell'Arma stessa. In tal caso deve considerarsi diminuito di un posto l'organico dei generali di corpo d'armata stabilito dall'art. 5 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, quale risulta modificato dalla legge 22 gennaio 1942-XX, n. 104, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 febbraio 1942-XX, n. 151.

Art. 4.

Il limite di età per il generale di corpo d'armata nell'Arma dei carabinieri Reali è stabilito in 63 anni.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1943-XXI e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 97. - MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1942-XX.

Sostituzione di membri a turno del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie nella valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, che ha istituito il Collegio peritale per la risoluzione delle controversie sulla valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione;

Visto l'art. 3, 2° comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100, che ha integrato il numero dei componenti del detto Collegio peritale ai fini dell'applicazione della imposta ordinaria sul patrimonio;

Visti i decreti Ministeriali 16 marzo 1939-XVII, numero 108148, 7 novembre 1939-XVIII, n. 155757, e 10 gennaio 1940-XVIII, n. 0341, portanti nomine dei componenti del Collegio peritale anzidetto;

Ritenuto che in seguito agli avvenuti cambiamenti dei titolari degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette di Bologna e di Venezia, si rende necessario procedere alla designazione dei nuovi titolari degli Ispettorati stessi, quali membri del Collegio peritale a turno in relazione alla competenza territoriale dei ricorsi;

Decreta:

L'ispettore compartimentale delle Imposte dirette Dall'Oglio cav. uff. Ezio è nominato membro a turno del Collegio peritale per la imposta di negoziazione pei ricorsi di competenza territoriale dell'Ispettorato compartimentale di Bologna, in sostituzione del precedente titolare Mirmina cav. uff. dott. Francesco, trasferito ad altra sede.

L'ispettore compartimentale delle Imposte dirette Tordo cav. uff. Simone è nominato membro a turno del Collegio peritale per l'imposta di negoziazione pei ricorsi di competenza territoriale dell'Ispettorato compartimentale di Venezia in sostituzione del precedente titolare Lucia comm. Antonio, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1942-XX

(612) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1943-XXI.
Approvazione delle norme di sicurezza per il montaggio e per l'esercizio di automezzi a gassogeno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Ritenuto che occorre disciplinare l'impiego degli automezzi funzionanti a gassogeno allo scopo di evitare danni alle persone e alle cose a causa della tossicità del gas, delle parti del gassogeno ad alta temperatura, dell'inidonea ubicazione delle apparecchiature sugli automezzi nonchè della possibile irregolare costruzione di alcuni accessori delle apparecchiature a gassogeno;

Vista la deliberazione in data 2 febbraio 1943-XXI della Commissione interministeriale autogassogeni;

Decreta:

Sono approvate le norme di sicurezza per il montaggio e per l'esercizio di automezzi a gassogeno.

Roma, addì 5 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: HOST VENTURI

(630)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1942-XXI.
Sdoppiamento dell'Ufficio bollo di Torino negli uffici: « Ufficio bollo » e « Ufficio radio nuovi abbonati ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927-VI, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio bollo di Torino per renderlo meglio rispondente alle aumentate esigenze dei numerosi servizi ad esso affidati;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del bollo di Torino è sdoppiato nei due uffici: « Ufficio bollo » e « Ufficio radio nuovi abbonati », ferma restando l'attuale circoscrizione territoriale, di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV.

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella che stabilisce le attribuzioni dei due uffici di Torino: « Ufficio bollo » e « Ufficio radio nuovi abbonati ».

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

Tabella annessa al decreto Ministeriale

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
TORINO Ufficio bollo	AZIENDA DELLO STATO 1) Bollazione con punzone, marche e visto per bollo. 2) Bollazione delle produzioni in giudizio. 3) Vendita di valori bollati, limitatamente ai tipi, la cui distribuzione non è stata concessa all'Istituto di S. Paolo di Torino. 4) Tasse sulle assicurazioni marittime. 5) Tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento, diritti erariali sugli spettacoli; tasse di bollo sui trasporti e sulle carte da giuoco. 6) Rilascio bollette di legittimazione modello 72 C per esportazione. 7) Servizio radio: contributi fissi per abbonamenti obbligatori, canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, per gli abbonati della circoscrizione. Tasse varie: sugli apparecchi, sulle licenze ai costruttori, ecc. 8) Entrate eventuali diverse. 9) Contravvenzioni alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio. Altre contravvenzioni di qualsiasi specie. Depositi relativi. 10) Ricupero di spese. AZIENDE SPECIALI 1) Competenze per atti coattivi. 2) Proventi eventuali utili e compensi diversi.
TORINO Ufficio radio nuovi abbonati	AZIENDA DELLO STATO. Servizio radio: canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari per i nuovi abbonati delle circoscrizioni di tutti gli Uffici del Regno. AZIENDE SPECIALI. 1) Competenze per atti coattivi. 2) Proventi eventuali, utili e compensi diversi.

Roma, addì 15 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(609)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1942-XXI.
Trasferimento dell'Ufficio radio nuovi abbonati da Torino a Montecatini Terme (Pistoia).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1942-XXI, concernente lo sdoppiamento dell'Ufficio bollo di Torino nei due uffici: « Ufficio bollo » e « Ufficio radio nuovi abbonati »;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, riguardante norme concernenti la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di

decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Ritenuta la necessità, derivante da causa di guerra, del trasferimento da Torino a Montecatini Terme (provincia Pistoia) dell'Ufficio radio nuovi abbonati;

Decreta:

« L'Ufficio radio nuovi abbonati » è trasferito da Torino a Montecatini Terme (prov. Pistoia) con effetto dal 1° gennaio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1942-XXI

(610) *Il Ministro*: Di Revel

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 19 febbraio 1943-XXI - N. 34

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,23	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S U America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S Afr. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,175
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,35
Id. 5 % (1935)	88 —
Redimib. 3,50 % (1934)	77,10
Id. 5 % (1936)	94,175
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	95,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,45
Id. 5 % (1944)	99,60
Id. 5 % (1949)	93,275
Id. 5 % (15-2-50)	92,575
Id. 5 % (15-9-50)	92,50
Id. 5 % (15-4-51)	92,55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Medie semestrali delle quotazioni dei cambi (Semestre luglio-dicembre 1942-XXI)

Cambi ufficiali:

Argentina (peso)	Lit.	4,23		
Germania (reichmark)	»	7,6045		
Giappone (jen)	»	4,475		
Portogallo (scudo)	»	0,792		
Svezia (corona)	»	4,53		
Svizzera (franco)	»	441 —		

Cambi compensazione:

Belgio (belgas)	Lit.	3,0418		
Bulgaria (leva)	»	23,42	—	22,98
Croazia (kuna)	»	0,38		
Danimarca (corona)	»	3.9698		
Estonia (corona)	»	4,697		
Finlandia (marka)	»	0,3891		
Germania (reichmark)	»	7,6045		
Grecia (dracma)	»	0,125		
Lettonia (lat)	»	3,6751		
Lituania (litas)	»	3,3003		
Norvegia (corona)	»	4,3215		
Olanda (fiorino)	»	10,09		
Polonia (zloty)	»	3,8023		
Portogallo (scudo)	»	0,7852		
Romania (leu)	»	0,105263		
Slovacchia (corona)	»	0,6544		
Spagna (peseta)	»	1.7361	—	1,6940
Svezia (corona)	»	4.529		
Svizzera (franco)	»	4,41		
Turchia (lira turca)	»	15,29		
Ungheria (pengo)	»	4,67976	—	4,56395

Cambi indicativi:

Albania (franco alb.)	Lit.	6,25
Australia (lst. austr.)	»	60,23
Bolivia (boliviano)	»	0.4280
Brasile (milreis)	»	0,9924
Cile (peso)	»	0,6976
Cina (yuan)	»	0,827
Columbia (peso)	»	10,87
Equador (sucre)	»	1,387
Francia (franco)	»	0,38
India (rupia)	»	5,6464
Inghilterra (sterlina)	»	75,28
Islanda (corona)	»	2,9247
Messico (peso)	»	3,933
Perù (soles)	»	2.9783
S. U. America (dollaro)	»	19 —
Uruguay (peso)	»	9,30
Venezuela (bolivar)	»	5,70

(606)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per traslazione di titoli di rendita del Cons. 3,50 %

(1^a *pubblicazione*) Avviso n. 64

E' stata chiesta la traslazione dei certificati di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 185281 e n. 232734, di annue L. 350 ciascuno, intestati a Bosia Rosa fu Giacinto, nubile, domiciliata a Pino Torinese (Torino).

Essendo i certificati mancanti del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 13 febbraio 1943-XXI

(615) *Il direttore generale*: Potenza

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 618 del 26 gennaio 1943 relativo ai tipi e prezzi del raion

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 618 del 26 gennaio 1943-XXI, allo scopo di disciplinare in modo organico la produzione e la vendita del raion nel mercato interno (Forze armate ed usi civili), ha disposto quanto segue:

1. — I produttori di fibre tessili artificiali non potranno mettere in vendita nel mercato interno, qualità di raion diverse da quelle qui sotto indicate:

Tipo 1 — Raion alla viscosa;
Tipo 2 — Raion all'acetato;
Tipo 3 — Raion al cuprammonio.

2. — Le caratteristiche dei tipi suddetti sono descritte nell'unita tabella *D*.

3. — I prezzi massimi di vendita dal produttore all'utilizzatore, per merce consegnata franco stazione destino, casse e materiale di confezione a rendere in porto franco allo stabilimento di provenienza, imposta di fabbricazione esclusa, pagamento a 10 giorni data fattura con sconto 3 %, o a 30 giorni sconto 1 %, o a 60 giorni netto di sconto, sono quelli figuranti nelle unite tabelle *A*, *B* e *C*.

4. — I produttori non potranno in nessun caso immettere in consumo qualità di raion diverse da quelle contemplate nel presente provvedimento senza aver prima ottenuto apposita autorizzazione dal Ministero delle corporazioni, da chiedersi per il tramite della Confederazione fascista degli industriali. Il Ministero delle corporazioni si riserva di accordare speciali autorizzazioni per la produzione e la messa in vendita di nuovi tipi di fibre artificiali a scopo di sperimentazione.

5. — E' fatto divieto di procedere al taglio del raion e di mettere in vendita, per il consumo interno, raion tagliato e fibra da taglio in genere.

6. — E' fatto divieto di usare per le fibre oggetto del presente provvedimento, denominazioni diverse da quelle previste nel precedente punto 1.

7. — I produttori sono tenuti ad indicare in fattura la denominazione prescritta dal presente provvedimento ed il numero del tipo della fibra ed aggiungere la lettera o lettere che contraddistinguono le qualità o le lavorazioni supplementari. Sugli imballaggi e sugli involucri contenenti le fibre stesse i produttori dovranno apporre le indicazioni della propria ditta o ragione sociale e sede e del numero del tipo.

8. — Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

9. — Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il 1° marzo 1943-XXI.

TABELLA *A*.

Tipo 1. — RAION ALLA VISCOSA (1):

a) *qualità normale lucida in matasse* (2):

titolo		prezzo
titolo 60 denari		L. 30,60 a kg.
» 75 »		» 28,40 »
» 100 »		» 25,65 »
» 120 »		» 22,90 »
» 150 »		» 21,80 »
» 180 »		» 20,45 »
» 200 »		» 19,60 »
» 250 »		» 18,50 »
» 300 »		» 16,85 »
» 450 »	ed oltre	» 16,30 »

b) *qualità intermedia* (con bave di 2 ½ denari), L. 0,75 al kg. di aumento;

c) *qualità multibave* (con bave inferiori ai 2 ½ denari), L. 1,30 a kg. di aumento;

d) *qualità ad alta resistenza*, L. 6 a kg. di aumento.

Maggiorazioni per lavorazioni supplementari:

e) *trattamento per opacità o semiopacità*, L. 1,80 a kg. di supplemento;

f) *avivaggio speciale per calzifici, maglifici e setifici*:
per il titolo 60/100 denari, L. 0,35 a kg. di supplemento;
per il titolo 120 denari, L. 1,45 a kg. di supplemento;
per il titolo 150 denari, L. 0,90 a kg. di supplemento;

g) *torsione catena di filatura* (fino a 300 giri al metro complessivi):
per titolo 75 denari, L. 3 al kg. di supplemento;
per titolo 100 denari, L. 2,40 al kg. di supplemento;
per titolo 120/200 denari, L. 1,20 al kg. di supplemento;
per titolo 250/450 denari, L. 0,75 al kg. di supplemento;

Maggiorazioni per confezioni diverse:

h) *raion su coni*, L. 1,20 il kg. di supplemento;

i) *matassaggio*:
per la merce non lavorata confezionata su matassine di gr. 50:
per titoli sino a denari 250 incluso L. 1,80 il kg. di supplemento;
per titoli da 300 denari in poi L. 1,55 il kg. di supplemento.

Tipo 1-bis. — RAION ALLA VISCOSA A BAVE INTERROTTE, SU MATASSE O IN ROCCHE:

titolo	prezzo
titolo chilogrammetrico 1/36.000	L. 19,50 a kg.;
titolo chilogrammetrico 1/50.000	» 20 — »
titolo chilogrammetrico 1/60.000	» 20,50 »
titolo chilogrammetrico 1/75.000	» 21,50 »

Tipo 1-ter. — RAION A BAVA UNICA IN MATASSE:
titolo denari 400, L. 42 a kg.

(1) Contributo maggior costo imballaggio L. 0,15 a kg.
(2) Per la qualità inferiore alla normale (3ª scelta) riduzione di L. 0,50 a kg.

TABELLA *B*.

Tipo 2. — RAION ALL'ACETATO (1):

in matasse:

a) *qualità lucida*:

titolo	prezzo
titolo 45 denari	L. 38,35 a kg.
» 60 »	» 35,20 »
» 75 »	» 32,05 »
» 100 »	» 31,40 »
» 120 »	» 30,15 »
» 150 »	» 28,90 »
» 200 »	» 28,90 »
» 300 »	» 28,90 »

Maggiorazioni per lavorazioni supplementari:

b) *trattamento di opacità*:
titolo 45/60/100/120 denari, L. 2,55 al kg. di supplemento;
titolo 75/150/200/300 denari, L. 2,50 al kg. di supplemento;

c) *trattamento di semiopacità*, L. 1,15 al kg. di supplemento;

d) *tintura in pasta*:
fino a 100 kg. per colore, L. 12 al kg. di supplemento;
oltre 100 kg. per colore, L. 10 al kg. di supplemento;

e) *torsione « velo »* (1200 giri), L. 5,75 al kg. di supplemento.

(1) Contributo maggior costo imballaggio L. 0,20 a kg.

TABELLA *C*.

Tipo 3. — RAION AL CUPRAMMONIO (1):

a) con torsioni normali per calzetteria, su bobina o coni, titolo denari 60, prezzo al kg. L. 63; titolo denari 80, prezzo al kg. L. 57; titolo denari 100, prezzo al kg. L. 49; titolo denari 120, prezzo al kg. L. 44; titolo denari 150, prezzo al kg. L. 41,50;

b) con alte torsioni, per calzetteria, su bobina o coni, titolo denari 50, prezzo al kg. L. 71,50; titolo denari 60, prezzo al kg. L. 68,50; titolo denari 80, prezzo al kg. L. 63,50;

c) semplice per calzetteria misto seta in matasse, titolo denari 25, prezzo al kg. L. 85; titolo denari 50, prezzo al kg. L. 65;

(1) L'addebito per imballo resta confermato in L. 0,50 a kg. per i filati per maglierie e calzetterie ed in L. 0,30 per i filati in tessitura.

d) idem per maglieria, in matasse, titolo denari 60, prezzo al kg. L. 42; titolo denari 80, prezzo al kg. L. 39, titolo denari 100, prezzo al kg. L. 38; titolo denari 120, prezzo al kg. L. 37; titolo denari 150, presso al kg. L. 35;

e) parallelo per tessitura, in matasse, titolo denari 60, prezzo al kg. L. 41; titolo denari 80, prezzo al kg. L. 38,50; titolo denari 100, prezzo al kg. L. 36; titolo denari 120, prezzo al kg. L. 34,50; titolo denari 150, prezzo al kg. L. 33;

f) torto per tessitura, in matasse, titolo denari 60, prezzo al kg. L. 46; titolo denari 80, prezzo al kg. L. 43; titolo denari 100, prezzo al kg. L. 40; titolo denari 120, prezzo al kg. L. 38, titolo denari 150, prezzo al kg. L. 36,50;

g) parallelo ad alta resistenza, in matasse, titolo denari 50, prezzo al kg. L. 58; titolo denari 80, prezzo al kg. L. 48,50; titolo denari 100, prezzo al kg. L. 46

TABELLA *D*.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE DEL RAION

	Tipo 1-*a*	Tipo 1-*d*	Tipo 2-*a*	Tipo 3-*a*	Tipo 3-*g*
Finezza o titolo della fibra elementare massimo denari	4	2,5	5,50	1,3	1,3
Torsione base, giri per mtl.	120/140	150	250	200	200
Tenacità a secco, minimo gr. per denaro	1,4	2,5	1,2	1,6	2,00
Tenacità a umido, minimo gr. per denaro	0,7	1,25	0,7	1,00	1,3
Allungamento a secco, minimo gr. per denaro	15 %	11 %	20 %	12 %	10 %
Allungamento a umido, minimo gr. per denaro	17 %	17 %	21 %	15 %	12 %
Tasso di ripresa U.N.I.	11 %	11 %	7 %	11 %	11 %

(598)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

154° Elenco dei decreti di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 10 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1943-XXI, registro 27 Corporazioni, foglio 387, con il quale la concessione della facoltà di coltivare per la durata di anni trenta la miniera di nichelio denominata « Alvani » sita in territorio del comune di Valstrona, provincia di Novara, è trasferita dalla S. A. Nichelio e Metalli Nobili alla Società per Azioni Miniere Nichelio Italiano (S.A.M.N.I.).

Decreto Ministeriale 10 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1943-XXI, registro 27 Corporazioni, foglio 389, con il quale la concessione della facoltà di coltivare per la durata di anni trenta la miniera di nichelio denominata « Pennino Grande » sita in territorio del comune di Valstrona, provincia di Novara, è trasferita dalla Società An. Nichelio e Metalli Nobili alla Società per Azioni Miniere Nichelio Italiano (S.A.M.N.I.).

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1943-XXI, registro 27 Corporazioni, foglio 391, con il quale respinte le opposizioni del sig. Casarotto Federico e della ditta Ricerche minerarie Aldo Rossi, alla Soc. Veneziana Carboni, con sede in Venezia, è concessa per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Perpenti », in territorio del comune di Arcugnano, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1943-XXI, registro 27 Corporazioni, foglio 390, con il quale respinte le opposizioni dei signori Marchi Vittorio, Marchi Guido, Maffezzoli Giuseppe e della signora Erminia Menoni in Castelletti, alla ditta Ing. Menegari e G. B. Grazioli, con sede in Volta Mantovana (Mantova), è concessa per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Ca' Vecchia », in territorio del comune di Monzambano, provincia di Mantova.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1943-XXI, registro 27 Corporazioni, foglio 381, con il quale alla Soc. An. B. M. Rossi & C., con sede in Torino, è concessa per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Gaia », in territorio del comune di Chiaverano, provincia di Aosta

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1943-XXI, registro 27 Corporazioni, foglio 377, con il quale la facoltà di coltivare la magnesite in località denominata « Campolecciano », in territorio del comune di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, accordata alla S. A. Lavelli Prodotti Magnesiaci e Refrattari con sede in Genova, è estesa alla coltivazione di minerali di ferro e nichelio.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1943-XXI, registro 27 Corporazioni, foglio 379, con il quale la Società « The Camisolo Mine Limited », con sede principale a Glasgow (Inghilterra) e sede secondaria nel comune di Introbbio (Como), è dichiarata decaduta dalla concessione perpetua della miniera di barite, sita in località denominata « Calumerino », in territorio del comune di Primaluna, provincia di Como, accordatale con il decreto Ministeriale 20 settembre 1932

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1943-XXI, registro 27 Corporazioni, foglio 378, con il quale è accettata la rinuncia del sig. ing. Giuseppe Marioni, liquidatore della Soc. An Miniere di Narcao, con sede in Milano, alla concessione perpetua della miniera di minerali di piombo e zinco denominata « S. Miali », in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1943-XXI registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1943-XXI, registro 27 Corporazioni, foglio 376, con il quale ai condomini rappresentati dal sig. Camizzi Giuseppe, domiciliato in Cianciana (Agrigento), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Falconera Prazza », sita in territorio del comune Cianciana, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1943-XXI, registro 27 Corporazioni, foglio 375, con il quale al condominio rappresentato dall'avv. Vincenzo Pappalardo, con domicilio eletto in Caltanissetta, presso il sig. Angelo Riccioletti, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo e sali alcalini sito in località denominata « Reinella », in territorio del comune di Mussomeli, provincia di Caltanissetta

(602)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Variazioni al concorso a 200 premi in danaro per la costruzione di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti e proroga dei termini stabiliti per la partecipazione al concorso medesimo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384, che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, che stabilisce le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale per la pesca;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 626, relativa alla assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, portante provvedimenti concernenti il credito peschereccio;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVI, n. 2094, riguardante il credito per lo sviluppo ed il miglioramento del naviglio peschereccio;

Vista la mozione approvata dalla Corporazione della zootecnica e della pesca nella seduta del 9 dicembre 1941-XX sul rinnovamento ed il potenziamento della marina da pesca;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo del 9 giugno 1942 col quale è stato bandito un concorso a 200 premi in denaro per la costruzione di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, del 19 dicembre 1942-XXI col quale sono state apportate modifiche al precitato decreto del 9 giugno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del DUCE del 9 giugno 1942-XX è sostituito dal seguente:

« I premi saranno assegnati a coloro che acquistino motopescherecci da Società di cantieri per costruzioni navali, che abbiano preso l'impegno con il Commissariato generale per la pesca, di costruire, in relazione alla propria potenzialità, un determinato numero di motopescherecci alle condizioni e ai prezzi che saranno preventivamente approvati dal Commissariato stesso, purchè si trovino nelle seguenti condizioni:

a) che abbiano perduto per fatto di guerra motopescherecci di stazza lorda pari o superiore a 7 tonnellate;

b) che si impegnino di demolire entro un anno dalla fine della presente guerra una barca a vela od a motore non corrispondente tecnicamente ed economicamente all'esercizio della pesca, di stazza lorda pari o superiore a 7 tonnellate ».

Art. 2.

Il termine di presentazione di nuove domande e di nuovi documenti di cui all'art. 4 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 dicembre 1942-XXI è prorogato al 28 febbraio 1943-XXI.

Art. 3.

L'art. 2 del decreto del DUCE del Fascismo del 19 dicembre 1942-XXI resta abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(633)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esame a tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo fra i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che reca disposizioni sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1720, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è stato reso esecutivo l'Accordo tra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato in Tirana il 20 aprile 1939-XVII;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1231, sui requisiti per il reclutamento degli ispettori medici del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizione di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sull'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni mili-

tari della Spagna, quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvedimenti a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Vista l'autorizzazione in data 24 dicembre 1942-XXI, numero 2898-54213-2.13 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, fra gli aspiranti che, oltre agli altri prescritti requisiti, siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nonchè del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro.

Un ugual numero di posti nello stesso grado, corrispondenti alla metà di quelli disponibili, è riservato a favore di coloro che si trovano sotto le armi, per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Al concorso non sono ammesse le donne e i cittadini di razza ebraica.

Possono esservi ammessi i cittadini albanesi, ove siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 8 dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più delle lingue, specificando quali, di cui all'ultimo comma del successivo art. 6.

Nella domanda stessa dovrà inoltre essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato corporativo precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo, il grado e la qualifica dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Gli aspiranti residenti all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età i cui limiti dovranno riferirsi alla data del presente decreto, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Le istanze regolarmente presentate e documentate per l'ammissione al concorso per esame a tre posti di ispettore di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato corporativo (grado 10°, gruppo *A*) fra laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1942-XX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 143 del 18 giugno 1942-XX, saranno ritenute valevoli per l'ammissione al concorso indetto con il presente decreto, se gli interessati che intendono parteciparvi faranno pervenire al Ministero delle corporazioni - Ispettorato corporativo centrale - entro i termini prescritti dal 1° comma di questo articolo, apposita dichiarazione in carta da bollo da L. 8, e semprechè risultino in possesso, alla data di scadenza dei termini stabiliti dal precedente bando, dei requisiti prescritti dal bando stesso.

1) certificato in carta da bollo da L. 6 comprovante la iscrizione dell'aspirante al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati e invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato la relativa domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario dei Fasci di combattimento, nel qual caso però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal competente segretario federale, e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Detti certificati dovranno contenere oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per gli aspiranti feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I feriti per la causa fascista, a corredo del certificato, dovranno inoltre produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 6, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o dai uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nei territori della repubblica dovrà essere rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, ritenendosi altresì validi i certificati rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 33° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, e per i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è elevato a 39 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, nonchè per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite di età è altresì elevato a 39 anni nei riguardi degli aspiranti soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportato nelle lettere *a*) e *b*) del 7° comma del presente numero.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età, come sopra fissati, sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno.

Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati:

5) certificato generale penale, rilasciato su carta da bollo dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente, anche se rilasciato a Roma.

6) certificato medico su carta da bollo da L. 6, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un collegio medico di sua fiducia entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune di residenza, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se sono o meno coniugati con straniera, ed in caso affermativo, la data del matrimonio. Tale dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve specificare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai termini degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di militarizzati o assimilati e i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, o la dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, rilasciata ai sensi della circolare n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936, o la dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657-S in data 29 novembre 1928-XVII del Ministero della guerra, ovvero la dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare numero 0035000-I, in data 26 maggio 1942-XX, dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre dell'aspirante, oppure con un certificato, in carta da bollo, del podestà del Comune di residenza rilasciato sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) diploma di perfezionamento in medicina del lavoro;

c) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori.

In luogo del diploma originale di laurea e di perfezionamento in medicina del lavoro potrà essere presentato un certi-

ficato rilasciato su carta legale dell'Università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ed in questo caso, il certificato potrà altresì contenere l'indicazione dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori in sostituzione del certificato di cui alla lettera *c*), ovvero una copia del titolo stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante, tipo o formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose comprovante la qualità di socio degli aspiranti soci di diritto dell'Unione stessa;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 2 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo quanto disposto nel comma sesto dello stesso art. 2.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile di data non anteriore a quella sopra indicata rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 6, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta morale, civile e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 6 dall'autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Non possono partecipare al presente concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato corporativo riservati ai laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro, senza conseguire l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo del R. decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che esistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale, in essa compresa una prova diagnostica.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

patologia del lavoro, igiene generale, igiene industriale.

L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulla legislazione del lavoro, su elementi di tecnologie industriali (industrie metallurgiche, industrie tessili, industrie chimiche con particolare riguardo alle industrie degli acidi inorganici, della seta artificiale e dei concimi) e comprenderà altresì una prova diagnostica clinica di malattia professionale o di infortunio.

I candidati hanno facoltà di sostenere inoltre una prova orale su una o più delle lingue francese, inglese, tedesca e spagnuola.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La votazione complessiva sarà aumentata di dieci centesimi di punto per ciascuna delle lingue della prova facoltativa nelle quali il candidato abbia ottenuto l'idoneità.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di voti saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179; della legge 20 marzo 1940, n. 233; del Regio decreto 9 luglio 1940, n. 1156; delle leggi 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

A parità poi dei requisiti di cui alle disposizioni suddette saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai corsi o dalle scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza dell'attuale guerra; agli idonei ex combattenti; ai legionari fiumani; o ai feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922; agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII; agli idonei che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777; nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore di 3ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni è sarà composta:

a) del direttore generale preposto ai servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di quattro ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo di grado non inferiore al 6°, di cui uno laureato in medicina;

c) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero;

d) di un professore insegnante in facoltà di medicina in una Università del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'ultimo comma dell'art. 6, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: Ricci

(580)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esame a cinque posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo per i laureati in economia e commercio.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1321, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che reca disposizioni sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Vista l'autorizzazione in data 24 dicembre 1942-XXI, n. 2898-54213-2-13 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinque posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, al quale potranno partecipare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in economia e commercio.

Un ugual numero di posti nello stesso grado, corrispondenti alla metà di quelli disponibili, è riservato a favore di coloro che si trovano sotto le armi per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Al concorso non sono ammesse le donne ed i cittadini di razza ebraica.

Possono esservi ammessi i cittadini albanesi ove siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 8, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni, su quale delle lingue estere di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del presente bando il candidato intende sostenere la prova.

Nella domanda dovrà inoltre essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato corporativo, precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Gli aspiranti residenti all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età i cui limiti dovranno riferirsi alla data del presente decreto, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 22 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939-XVII n. 1

Le istanze regolarmente presentate e documenentate per l'ammissione al concorso per esami a cinque posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1942-XX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 18 giugno 1942-XX, saranno ritenute valevoli per l'ammissione al concorso indetto con il presente decreto se gli interessati che intendono parteciparvi faranno pervenire al Ministero delle corporazioni — Ispettorato corporativo centrale — entro i termini prescritti dal 1° comma di questo articolo, apposita dichiarazione in carta da bollo da L. 8, e sempreché risultino in possesso, alla data di scadenza dei termini stabiliti dal precedente bando, dei requisiti prescritti dal bando stesso:

1) certificato in carta da bollo da L. 6 comprovante la iscrizione dell'aspirante al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato la relativa domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario dei Fasci di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal competente segretario federale, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Detti certificati dovranno contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza dell'effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che la iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per gli aspiranti feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I feriti per la causa fascista, a corredo del certificato, dovranno inoltre produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 6, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere rilasciato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato rilasciato ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere invece rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, ritenendosi altresì validi i certificati rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV; per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, e per i cittadini che hanno partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è elevato a 39 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati

Il limite di età è altresì elevato a 39 anni nei riguardi degli aspiranti soci di diritto dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportato nelle lettere *a*) e *b*) del VII comma del presente numero.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età, come sopra fissati, sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei pre-

cedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore; fino però, complessivamente al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno; ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato su carta da bollo dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente, anche se rilasciato a Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un collegio medico di sua fiducia, entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune di residenza, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre presentare la dichiarazione in carta libera attestante se essi sono o meno coniugati con straniera, ed, in caso affermativo, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve specificare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai termini degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, o la dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, rilasciata ai sensi della circolare n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936, o la dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657-S in data 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra, ovvero la dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare n. 0035000-1 in data 26 maggio 1942-XX dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 6, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 6 del podestà del comune di residenza, rilasciato sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio:

a) diploma di laurea in economia e commercio;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori.

In luogo del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dalla Università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ed in questo caso il certificato potrà altresì contenere l'indicazione dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori, in sostituzione del certificato di cui alla lettera *b*), ovvero una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose comprovante la qualità di socio dell'aspirante socio di diritto dell'Unione stessa;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo quanto disposto nel comma quinto dello stesso art. 2.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, di data non anteriore a quella sopra indicata, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove si suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 6, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta morale, civile e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo nella M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5. qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 6 dall'autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del primo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Non possono partecipare al presente concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo tra i laureati in economia e commercio senza conseguire l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che esistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

ragioneria e computisteria, economia generale e corporativa, legislazione del lavoro e diritto corporativo.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulla scienza delle finanze, sul diritto civile (delle obbligazioni, del lavoro) sulla procedura fallimentare, sul diritto amministrativo del Regno, sulla contabilità di Stato, sulla merceologia, sulla statistica metodologica, sulla lingua francese, o inglese o tedesca o spagnola, a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della vitazione complessiva riportata dai candidati. A parità di voti saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179; della legge 20 marzo 1940, n. 233; del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1116; delle leggi 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080 nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

A parità poi dei requisiti di cui alle disposizioni suddette saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali, riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai corsi o dalle scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, o nell'attuale guerra, ed infine, agli idonei soci di diritto nell'Unione fascista tra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore di 4ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11° del gruppo *A*. del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del direttore generale preposto ai servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di quattro ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario di gruppo *A* degli altri ruoli del Ministero, di grado non inferiore al 6°;

d) di un professore insegnante ragioneria e di un professore insegnante legislazione del lavoro in una Università del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 6, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: RICCI

(581)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esame a sei posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che reca disposizioni sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è stato reso esecutivo l'Accordo fra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini stipulato in Tirana il 20 aprile 1939-XVII;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvedimenti a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Vista l'autorizzazione in data 24 dicembre 1942-XXI, numero 2898-54213-2-13 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sei posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, al quale potranno partecipare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche.

Un uguale numero di posti nello stesso grado, corrispondenti alla metà di quelli disponibili, è riservato a favore di coloro che si trovano sotto le armi per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Al concorso non sono ammesse le donne e i cittadini di razza ebraica.

Possono esservi ammessi i cittadini albanesi, ove siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata da tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 8, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni, su quale delle lingue estere di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del presente bando il candidato intende sostenere la prova.

Nella domanda dovrà inoltre essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato corporativo, precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado e la qualifica dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.

Gli aspiranti residenti all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani nell'Egeo e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età i cui limiti dovranno riferirsi alla data del presente decreto, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con

l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Le istanze regolarmente pervenute e documentate per l'ammissione al concorso per esame a sei posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1942-XX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 18 giugno 1942-XX, saranno ritenute valevoli per l'ammissione al concorso indetto con il presente decreto se gli interessati che intendono parteciparvi faranno pervenire al Ministero delle corporazioni - Ispettorato corporativo centrale - entro i termini prescritti dal 1° comma di questo articolo, apposita dichiarazione in carta da bollo da L. 8 e semprechè risultino in possesso, alla data di scadenza dei termini stabiliti dal precedente bando, dei requisiti prescritti dal bando stesso:

1) certificato in carta da bollo da L. 6 comprovante la iscrizione dell'aspirante al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrata la relativa domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario dei Fasci di combattimento, nel qual caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal competente segretario federale, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Detti certificati dovranno contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza dell'effettiva iscrizione ai Fasci, espicita dichiarazione che la iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati, e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per gli aspiranti feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I feriti per la causa fascista, a corredo del certificato, dovranno inoltre produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 6, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della repubblica dovrà essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato rilasciato ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere invece rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, ritenendosi altresì validi i certificati rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, e per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è elevato a 39 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, nonchè per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite di età è altresì elevato a 39 anni nei riguardi degli aspiranti soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportato nelle lettere *a*) e *b*) del 7° comma del presente numero.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età, come sopra fissati, sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato su carta da bollo dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente, anche se rilasciato a Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che

l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un collegio medico di sua fiducia, entro i dieci giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune di residenza, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se essi sono o meno coniugati con straniera, ed in caso affermativo, la data di matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve specificare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai termini degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati od assimilati, ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, o la dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, rilasciata ai sensi della circolare n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936, o la dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657-S in data 29 novembre 1938-XVI del Ministero della guerra, ovvero la dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare n. 0035000-1, in data 26 maggio 1942-XX, dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 6, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante oppure con un certificato in carta da bollo da L. 6 del podestà del Comune di residenza, rilasciato sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori.

In luogo del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dalla Università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ed in questo caso il certificato potrà altresì contenere l'indicazione dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori, in sostituzione del certificato di cui alla lettera b) ovvero una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario concessione C per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose comprovante la qualità di socio dell'aspirante socio di diritto dell'Unione stessa;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo quanto disposto nel comma quinto dello stesso art. 2.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, di data non anteriore a quella sopra indicata, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 6 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta morale, civile e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo nella M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 6, dalla autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del primo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Non possono partecipare al presente concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, senza conseguire l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che esistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

legislazione del lavoro e diritto corporativo, diritto amministrativo del Regno, economia generale e corporativa.

La prova orale verterà, oltre che sulle anzidette materie, sul diritto costituzionale, sull'economia generale e corporativa, sul diritto civile (Codice civile esclusi i libri delle successioni e della tutela dei diritti), sulla disciplina del fallimento, sulla contabilità dello Stato, sulla statistica metodologica, sulla lingua francese, o inglese, o tedesca, o spagnuola a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori al concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. A parità di voti saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179; della legge 20 marzo 1940, n. 233; del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156; delle leggi 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

A parità poi dei requisiti di cui alle disposizioni suddette saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali, riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai corsi o dalle scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Per l'assegnazione di posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o ai feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; nel Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179; nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 9.

La nomina dei vincitori a vice segretario dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11° del gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del direttore generale preposto ai servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di grado non inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero;

d) di un magistrato di grado non inferiore al 6° e di un professore insegnante legislazione del lavoro od economia corporativa in una Università del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 6, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: RICCI

(582)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esame a 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che reca disposizioni sul trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è stato reso esecutivo l'Accordo tra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato in Tirana il 20 aprile 1939-XVII;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;
Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti nella guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;
Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvedimenti a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;
Vista l'autorizzazione in data 24 dicembre 1942-XXI, numero 2898-54213-2-B della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*), del ruolo dell'Ispettorato corporativo.
A quattro dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri requisiti, siano muniti del diploma di perito tecnico industriale; a otto dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, ed a otto coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di perito agrario.
Un ugual numero di posti nello stesso grado, corrispondenti alla metà di quelli disponibili, è riservato a favore di coloro che si trovano sotto le armi, per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.
Al concorso non sono ammesse le donne e i cittadini di razza ebraica.
Possono esservi ammessi i cittadini albanesi, ove siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sottoelencati, domanda in carta da bollo da L. 8, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, a quale dei posti messi a concorso il candidato aspira, domicilio e indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.
Nella domanda dovrà inoltre essere specificato se l'aspirante ha partecipato a precedenti concorsi nell'Ispettorato corporativo, precisando, nel caso affermativo, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto.
Gli aspiranti residenti all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stesso.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età i cui limiti dovranno riferirsi alla data del presente decreto, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.
Le istanze regolarmente pervenute e documentate per l'ammissione al concorso per ispettore aggiunto di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato corporativo indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 18 giugno 1942-XX, saranno ritenute valevoli per l'ammissione al concorso indetto con il presente decreto se gli interessati che intendono parteciparvi faranno pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), entro i termini prescritti dal 1° comma di questo articolo, apposita dichiarazione in carta bollata da L. 8, e semprechè risultino in possesso, alla data di scadenza dei termini stabiliti dal precedente bando, dei requisiti prescritti dal bando stesso:
1) certificato in carta da bollo da L. 6 comprovante la iscrizione dell'aspirante al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.
Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato la relativa domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vin-

citori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario dei Fasci di combattimento, nel qual caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal competente segretario federale, e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Detti certificati dovranno contenere oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza dell'effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che la iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per gli aspiranti feriti per la casa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I feriti della causa fascista, a corredo del certificato, dovranno inoltre produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 6, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere rilasciato dal Segretario del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato rilasciato ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere invece rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, ritenendosi altresì validi i certificati rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha altrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII alle relative operazioni militari, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, e per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è elevato a 39 anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale conflitto, nonchè per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite di età è altresì elevato a 39 anni nei riguardi degli aspiranti soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e riportato nelle lettere *a*) e *b*) del 7° comma del presente numero.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età, come sopra fissati, sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno; ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato su carta da bollo dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente, anche se rilasciato a Roma;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un collegio medico di sua fiducia, entro i dieci giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune di residenza, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

Gli aspiranti coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se essi sono o meno coniugati con straniera, ed in caso affermativo, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve specificare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai termini degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matri-

monio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati od assimilati, ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, o la dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, rilasciata ai sensi della circolare n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936, o la dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657-S, in data 29 novembre 1938-XVII, del Ministero della guerra, ovvero la dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare n. 0035000-I, in data 26 maggio 1942-XX, dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 6, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione generale della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 6 del podestà del Comune di residenza, rilasciato sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

a) diploma di abilitazione a perito tecnico industriale;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale;

c) diploma di perito agrario.

Non sono valevoli, per l'ammissione al concorso, titoli di studio equipollenti; salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose comprovante la qualità di socio degli aspiranti soci di diritto dell'Unione stessa;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, del precedente art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo quanto disposto nel comma quinto dello stesso art. 2.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, di data non anteriore a quella sopra indicata rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo, ove si suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 6, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta morale civile e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo nella M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 6, dall'autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Non possono partecipare al presente concorso per i posti da conferire a seconda del titolo di studio richiesto, coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo per la partecipazione ai quali era prescritto il medesimo titolo di studio, senza conseguire l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che esistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte ed una orale.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) composizione di lingua italiana su materia di cultura generale;

2) legislazione del lavoro e diritto corporativo;

3) tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche, metallurgiche, del legno).

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulle tecnologie industriali (tecnologie tes-

sili, meccaniche e metallurgiche, del legno), sull'ordinamento amministrativo del Regno, sulla computisteria e su elementi di statistica metodologica.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) legislazione del lavoro e diritto corporativo;
2) ragioneria e computisteria;
3) nozioni di economia generale e corporativa.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie verterà su nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo del Regno, su nozioni di diritto civile (delle obbligazioni, del lavoro) su nozioni di disciplina fallimentare, su nozioni di scienza delle finanze, su nozioni di contabilità generale dello Stato, su elementi di merceologia, su nozioni di statistica metodologica.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti agrari, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) composizione di lingua italiana su materia di cultura generale;
2) legislazione del lavoro e diritto corporativo;
3) industrie agrarie.

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulle industrie agrarie, sull'ordinamento amministrativo del Regno, sull'economia ed estimo rurale, sulla contabilità agraria, su elementi di statistica metodologica.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. A parità di voti saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176; dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233; del R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156; delle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

A parità poi di requisiti di cui alle disposizioni suddette saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai corsi o dalle scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48; nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842; nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11° del gruppo *B*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del direttore generale preposto ai servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo di grado non inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° degli altri ruoli del Ministero;

d) di un professore del ruolo degli Istituti tecnici industriali (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali);

e) di un professore insegnante ragioneria in un Istituto superiore o in un Istituto tecnico superiore del Regno e di un magistrato di grado non inferiore al 6° (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali);

f) di un professore insegnante in un Istituto tecnico agrario od in una Scuola superiore di agricoltura del Regno (per i posti da conferire ai periti agrari).

Alle sedute preparatorie e per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale, dovranno intervenire, con voto deliberativo, anche i membri di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) del precedente comma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: RICCI

(583)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.